



stefano
casella
04.04.2023
10:43:26
GMT+01:00



ASSOCIAZIONE "L'EMANUELE"

STATUTO

Articolo 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita un'associazione denominata "L'Emanuele" (in seguito "Associazione"). L'Associazione è ordinata ed amministrata ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore, in seguito "CTS"), ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali.

Essa si configura quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (o.n.l.u.s.), ai sensi del D.Lgs 460/97 e s.m.i., ma le disposizioni qui presenti, ai sensi di tale decreto legislativo, cesseranno di avere efficacia con decorrenza dal termine previsto nell'art. 104, c. 2 del CTS, in quanto incompatibili.

Pertanto, a far data dal suddetto termine, e qualora l'Associazione acquisisca effettiva iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, essa escluderà nella propria denominazione sociale l'acronimo "ONLUS" ed includerà l'acronimo "ETS", ai sensi degli art. 4, c.1, ed art. 12 del CTS. Tale nuova denominazione verrà utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione dispone di un proprio indirizzo elettronico di posta certificata: associazionelemanuele@pec.it

La sede legale è in Montopoli di Sabina (RI), via di Pontesfondato, n. 93, cap 02034.

L'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo ha facoltà di variare sede, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale.

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'Assemblea dei soci senza dover procedere alla modifica dello Statuto.

L'Associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero.

L'Associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti, nazionalità, cittadinanze e razze diverse.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del CTS, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione è disciplinata, inoltre, dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

(Scopo, attività e finalità)

L'Associazione non ha scopo di lucro e non ha fini politici, ma persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, in particolare integrative, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (ed all'art. 10 del D.Lgs 460/97 e s.m.i.), avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare svolge le seguenti attività:

- provvede all'accoglienza, assistenza ed integrazione sociale nei confronti di persone svantaggiate, di qualsiasi nazionalità o provenienza, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. Provvede, inoltre, all'erogazione di beni e/o servizi, anche alimentari, e di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 CTS [Art. 5, c.1, lettere r ed u, CTS];
- all'interno di un contesto residenziale, organizza e gestisce attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, inclusa la diffusione della cultura del volontariato, favorisce lo svolgimento di attività lavorative, laboratori o la semplice relazione con altre persone disagiate attraverso la quale il singolo individuo possa riscoprire se stesso, rieducarsi al rapporto con gli altri, imparare nuove arti e mestieri (in particolare in campo agricolo), riavvicinarsi alla spiritualità e ad una visione del mondo meno conflittuale. Favorisce il reintegro delle persone più emarginate all'interno di un contesto relazionale più sano e familiare nel quale ritrovare fiducia, capacità e relazioni virtuose con gli altri [Art. 5, c.1, lettere d ed i, CTS];
- organizza attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, culturali, spirituali, formativi o lavorativi: favorisce incontri, eventi, catechesi, confronti e qualsiasi altra iniziativa simile, al fine di sostenere e rieducare il rapporto di ogni individuo con la spiritualità, sia singolarmente, che in modo comunitario, promuove ogni iniziativa come eventi di aggregazione, attività, corsi di formazione, etc., che punti a costruire o consolidare l'uguaglianza tra tutte le persone, in particolare tra quelle che vengono aiutate e coloro, come volontari o collaboratori, che si offrono di aiutarle [Art. 5, c.1, lettere i, d e q, CTS];
- organizza servizi ed attività al fine di ricostruire la dignità delle persone emarginate e/o svantaggiate attraverso il loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro aiutandoli in ogni pratica burocratica o passo da compiere in tal senso [Art. 5, c.1, lettera p, CTS].

L'età non è requisito di specifica ammissione della persona fisica all'Associazione.

Nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e s.m.i., l'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali destinate al reperimento di fondi, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del CTS, attraverso la

richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Si fa riferimento all'art. 85 del CTS riguardo la non commerciabilità delle attività svolte.

Articolo 4

(Ammissione e qualifica di associati)

L'Associazione potrà intrattenere rapporti di collaborazione con persone che aderiscano a tali principi, riservandosi di recedere da dette collaborazioni qualora emergano fatti o eventi che ne facciano venir meno il detto requisito, o che pongano in essere comportamenti che ledano l'immagine o i valori dell'Associazione.

L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli associati.

I soggetti, associati e non, che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Il socio è colui che aderisce alle finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle, senza limiti temporali alla vita associativa.

Il numero degli associati è illimitato ed in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

La qualifica di associato si acquista previa presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo sulla quale questo decide con delibera che sarà comunicata all'interessato nonché annotata nel Libro degli Associati.

Oltre ai dati anagrafici, o societari, ed ai recapiti (anche telematici) per ricevere comunicazioni sociali, la domanda deve contenere, pena l'inammissibilità, l'espressa accettazione delle finalità e degli scopi sociali e l'impegno a partecipare alle attività sociali (solo per gli associati ordinari) e ad osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi.

Il Consiglio Direttivo delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni, deve comunicare la deliberazione all'interessato motivandola e questi può, entro 60 giorni dalla stessa comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 6 del presente Statuto.

La qualifica di associato non è trasmissibile, nemmeno mortis causa.

Gli associati si dividono in fondatori, ordinari e sostenitori.

Sono associati fondatori coloro i quali abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono associati ordinari coloro che, condividendo i fini e gli ideali dell'Associazione e chiedendo di essere ammessi ad essa, ottengano la medesima ammissione e partecipino attivamente alle sue iniziative, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Sono associati sostenitori tutti coloro che condividendo gli scopi e le finalità dell'Associazione, ma non volendo o riuscendo a partecipare fattivamente all'organizzazione delle sue attività, intendano fornire il loro contributo e sostegno economico. Anche tale qualifica è subordinata all'accettazione della richiesta di ammissione.

Articolo 5

(Quota associativa)

La quota annuale associativa è dovuta per anno solare ed è libera.

L'importo minimo della quota di iscrizione è stabilito mediante deliberazione annuale del Consiglio Direttivo.

L'associato che cessa di far parte dell'Associazione per qualsiasi motivo, perde ogni diritto al fondo comune.

La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 6

(Perdita della qualifica di associato e recesso)

La qualifica di associato si perde con delibera motivata del Consiglio Direttivo, previo ascolto delle giustificazioni da parte dell'interessato:

- a) per la perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- b) per esclusione, nel caso di gravi contravvenienze agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, ovvero di azioni o comportamenti contrari o comunque lesivi dell'immagine, dei valori, o delle finalità dell'Associazione, nel caso di mancata partecipazione alla vita associativa e di inadempimento degli impegni assunti verso l'Associazione o i doveri inerenti la qualifica di associato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni;
- c) per morosità;
- d) per decesso.

I soggetti che abbiano perso la qualifica di associati non hanno diritto al rimborso dei contributi versati. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, comunicando la sua decisione in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Il contributo degli associati è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 7

(Associati onorari)

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, conferire la qualifica di associato onorario a coloro che si siano particolarmente distinti nel perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

Gli associati onorari possono essere esclusi dal versamento della quota associativa.

Articolo 8

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del Bilancio, consultare i libri associativi ed i verbali.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto ed il (o i) Regolamento(i) interno(i) eventualmente connesso(i);
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative secondo l'importo e la modalità stabiliti ed entro la scadenza fissata dal Consiglio Direttivo.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta.

Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi, mentre gli associati minorenni hanno diritto di voto esercitato tramite il soggetto titolare della potestà e responsabilità genitoriale.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Gli associati si impegnano a collaborare alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Per le obbligazioni dell'associazione verso i terzi rispondono personalmente e solidalmente gli associati che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 9

(Organi associativi)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) l'Organo di Revisione Legale dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate.

Articolo 10

(Assemblea degli Associati)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale associativa ed iscritti nel Libro degli Associati.

Ogni associato ha in ogni caso diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

E' prevista la possibilità di intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 4) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

La convocazione dell'Assemblea avviene da parte del Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o programmi di messaggistica online, e spedita al recapito risultante dal Libro degli Associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione salvi motivi di urgenza valutati dal Presidente.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente al quale spetta constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento in Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento il Vicepresidente svolge le medesime funzioni.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Gli Enti associati partecipano all'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o altro referente delegato, preventivamente indicato mediante comunicazione scritta.

Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, l'Assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (presenti in proprio o per delega), ed in seconda convocazione, quale che sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni vengono prese, in sede ordinaria, a maggioranza di voti, ed in particolare, con voto favorevole della metà più uno dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Nei casi di deliberazioni (in sede straordinaria) inerenti la modifica dell'Atto Costitutivo o dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle riunioni di Assemblea si redige sull'apposito libro sociale il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Ai sensi dell'art. 25 del CTS, l'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- determina le linee generali programmatiche dell'attività, gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- approva il Bilancio di Esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati nei casi previsti agli articoli 4 e 6 dello Statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- delibera sull'istituzione di Regolamenti interni ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio;
- delibera sul trasferimento della sede;
- fissa i limiti dei rimborsi spese agli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 11

(Consiglio Direttivo)

L'attività dell'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri eletti dall'Assemblea tra i propri membri (persone fisiche), appartenenti anche a diverse categorie di associati, ovvero indicate anche dagli enti associati. I primi amministratori sono nominati nell'Atto Costitutivo.

Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il numero dei componenti il Consiglio può variare da un minimo di tre ad un massimo di sette, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. In caso di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo le spese sostenute e documentate.

Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce tutte le volte che egli stesso lo ritiene opportuno, o che ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza dei suoi membri. La convocazione viene effettuata mediante comunicazione scritta contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno e può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o programmi di messaggistica online.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. E' prevista la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni – da adottarsi sempre con voto palese – sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Presidente convocherà l'assemblea degli associati che provvederà alla sua sostituzione, tramite voto.

I membri del Consiglio non possono delegare a terzi la propria partecipazione.

Delle riunioni del Consiglio, viene redatto su apposito libro, il relativo verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Rientrano nella sfera di competenza del Consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati o non di pertinenza esclusiva per legge o per Statuto dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti e funzioni di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di Esercizio e l'eventuale Bilancio Sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- conferire la qualifica di socio onorario;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- nominare tra i propri membri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e laddove necessario, un Tesoriere, determinandone le rispettive attribuzioni di funzioni;
- fissare l'importo della quota associativa annuale, ed i termini e le modalità di pagamento;
- costituire sezioni dell'Associazione e nominarne o revocarne i Direttori;
- nominare o revocare i responsabili delle varie realtà ed ambiti di intervento dell'Associazione;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per Statuto di competenza dell'Assemblea o di altro organo.

Articolo 12

(Presidente)

Il Presidente ha potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. In sua assenza, tale rappresentanza spetta al Vicepresidente.

Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.

Il Presidente dura in carica 3 anni, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Suoi compiti sono:

- convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo nonché svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
- valutare la regolarità di deleghe e diritti di voto;
- gestire i rapporti bancari e finanziari;
- gestire assunzioni, trasferimenti e licenziamenti del personale dipendente.

Il Presidente può delegare, mediante atto scritto, qualsiasi membro dell'Associazione o del Consiglio Direttivo nello svolgimento delle attività che gli competono. La delega si considera valida fino al momento della sua revoca.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13

(Tesoriere)

Il Tesoriere, se nominato, esegue le disposizioni del Consiglio Direttivo in ordine alla custodia e all'impiego del patrimonio.

Ai sensi dell'art. 13 del CTS provvede alla predisposizione delle scritture contabili e cura la redazione del Bilancio di Esercizio e, nei casi previsti all'art. 14 del CTS, del Bilancio Sociale.

Si avvale anche della collaborazione di terzi.

Egli, insieme al Presidente, ha la gestione, anche per delega, dei rapporti con gli istituti di credito e più precisamente a firma singola, o anche doppia, per operazioni di ordinaria amministrazione (apertura di conti correnti bancari o postali, operazioni di versamento e prelevamento in contanti e/o assegni e qualunque altro mezzo, ecc...) entro il limite massimo stabilito dall'Assemblea degli Associati.

Il Tesoriere vigila inoltre sulla corretta gestione del patrimonio da parte del Consiglio Direttivo e del Presidente, eventualmente sottoponendo agli associati eventuali atti o fatti contrari alle finalità dell'Associazione o che comunque ne pregiudichino il decoro o il buon andamento. Le funzioni del Tesoriere possono essere svolte anche dal Presidente o dal Vicepresidente o dal Segretario. Detta attribuzione di funzioni è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

(Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti e nei casi previsti dall'art. 30 del CTS.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del CTS, può esercitare la revisione legale dei conti, in tal caso è costituito da Revisori Legali dei Conti iscritti nell'apposito Registro Nazionale.

Articolo 15

(Organo di Revisione Legale dei Conti)

L'Organo di Revisione Legale dei Conti, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti e nei casi previsti dall'art. 31 del CIS nonché nei casi in cui l'Organo di Controllo non eserciti il controllo contabile.

È costituito da un Revisore Legale dei Conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro Nazionale.

Articolo 16

(Patrimonio associativo ed assenza di scopo di lucro)

Per il conseguimento del suo oggetto sociale l'Associazione possiede un suo patrimonio sociale.

Esso consiste in:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, lasciti, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, derivanti da attività marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali ammesse ai sensi del CTS.

Ai sensi dell'art. 8 del CTS, il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che, ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 460/97 e s.m.i., la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre o.n.l.u.s. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Si fa inoltre obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato all'Associazione di avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né di collegamento agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopi di lucro.

Ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 460/97 e s.m.i., in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altre o.n.l.u.s. o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, c.190, Legge n. 662 del 23 Dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ai sensi dell'art. 9 del CTS, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio residuo dovrà avvenire, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (dal momento di sua operatività ufficiale), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, ovvero a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 17

(Scritture contabili, Bilancio di Esercizio e Bilancio Sociale)

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario il 31 dicembre di ogni anno.

Ai sensi degli artt. 13 ed 87 del CTS, l'Associazione redige il Bilancio di Esercizio annuale con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate, risultino inferiori a 220.000,00 Euro, il Bilancio viene redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa ed in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Bilancio di Esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce ed è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività, di cui all'art. 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3.

Qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 14 del CTS, l'Associazione deve predisporre il Bilancio Sociale.

Questo è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dal suddetto articolo e pertanto l'Associazione deve pubblicare annualmente, e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati, ovvero deve redigere e depositare il Bilancio Sociale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicarlo nel proprio sito internet.

Articolo 18
(Libri sociali)

Ai sensi dell'art. 15 del CTS, l'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli Associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta, anche verbale, all'organo associativo di competenza.

Articolo 19
(Rinvii di legge)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle vigenti disposizioni delle leggi speciali in materia.

Roma, 21. Marzo 2023

Il presente Statuto è stato approvato dagli associati fondatori e viene qui sottoscritto.

Stefano Casella



PADO CADEUS



MACEO BORANIELLO



